

ALBO PRETORIO
DAL 16/07/01
AL 31/07/01

COMUNE DI CASAMARCIANO

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

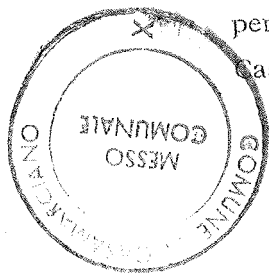
(aggiornato con le disposizioni del vigente Statuto e del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267)

Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 5 luglio 2001

COMUNE DI CASAMARCIANO
(Provincia di Napoli)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente
atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Co-
mune a far data dal 16/07/01 e fino a tutto il 31/07/01
per giorni quindici consecutivi.
Casamarciano li, 07/08/01

Il Messo Comunale



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Norme generali
- Art. 3. Prima seduta del Consiglio – Consigliere Anziano
- Art. 4. Adempimenti della prima seduta

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5. Composizione
- Art. 6. Costituzione
- Art. 7. Presa d'atto del Consiglio

TITOLO III DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 8. Poteri del Presidente
- Art. 9. Sede riunioni
- Art. 10. Sessioni
- Art. 11. Convocazione
- Art. 12. Convocazione prima seduta del Consiglio a seguito di votazioni
- Art. 13. Adempimenti prima seduta a seguito votazioni
- Art. 14. Seduta prima convocazione
- Art. 15. Seduta seconda convocazione
- Art. 16. Ordine del giorno
- Art. 17. Sedute – adempimenti preliminari
- Art. 18. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 19. Ordine durante le sedute
- Art. 20. Sanzioni disciplinari
- Art. 21. Tumulto in aula
- Art. 22. Comportamento del pubblico
- Art. 23. Prenotazione per la discussione
- Art. 24. Svolgimento interventi
- Art. 25. Durata interventi
- Art. 26. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 27. Fatto personale
- Art. 28. Udienze conoscitive
- Art. 29. Dichiarazione di voto
- Art. 30. Verifica numero legale
- Art. 31. Votazione
- Art. 32. Irregolarità nella votazione
- Art. 33. Verbalizzazioni riunioni
- Art. 34. Diritti consiglieri

Art.35. Revoca e modifica deliberazioni

Art.36. Segretario- Incompatibilità

TITOLO V DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art.37. Diritto all'informazione dei Consiglieri

Art.38. Interrogazioni

Art.39. Risposta alle interrogazioni

Art.40. Interpellanze

Art.41. Svolgimento delle interpellanze

Art.42. Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

Art.43. Mozioni

Art.44. Svolgimento mozioni

Art.45. Emendamenti alle mozioni

Art.46. Ordini del giorno riguardante mozioni

Art.47. Votazione delle mozioni

TITOLO VI PROCEDURE PARTICOLARI

Art.48. Mozione di sfiducia

Art.49. Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

Art.50. Adempimenti in ordine al diritto di accesso e di informazione

Art.51. Commissioni consiliari permanenti

Art.52. Convocazione Commissione

Art.53. Partecipazione al Consiglio

Art.54. Segreteria – Verbalizzazione

Art.55. Assegnazione affari

Art.56. Indagini conoscitive

Art.57. Sedute delle Commissioni

Art.58. Commissioni Consiliari Speciali

Art.59. Decadenza delle Commissioni

Art.60. Conferenza dei Capi Gruppo

Art.61. Entrata in vigore.

TITOLO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e dalle norme del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, nonché per le modifiche ed integrazioni che si rendessero opportune, si provvede ai sensi del presente regolamento, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento della materia.

Art. 2 Norme Generali

Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali acquistano il diritto ad esercitare la loro funzione dopo la proclamazione a norma di legge e la loro convalida.

La convalida degli eletti e l'elezione del Sindaco e della Giunta vengono effettuate con le modalità prescritte dalle vigenti norme.

Art. 3 Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.(VEDI ART.40 d.lgs. 267/2000)

Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73, sesto comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 , con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 6 del citato art.73 del T.U. sopra riportato, occupa il posto immediatamente successivo.(COMMA 2 ART.40 D.LGS.N.267/2000).

L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 4 **Adempimenti della prima seduta**

Nella prima seduta il consiglio comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- elezione del Presidente del Consiglio;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- elezione della Commissione elettorale comunale. (COMMA 2 ART. 41 d.Lgs. 267/2000)

Il Presidente del Consiglio è eletto a votazione segreta con i voti della maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 **Composizione**

I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro 5 giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 6 **Costituzione**

Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo gruppo.

Art.7

Presa d'atto del Consiglio

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi gruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art.8

Poteri del Presidente

Il Presidente, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, formula l'ordine del giorno, convoca e presiede i lavori del Consiglio Comunale.

Spetta al Presidente mantenere l'ordine e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità e la legalità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Il Presidente dirige e regola la discussione applicando le norme del presente regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle discussioni e delle votazioni e ne annuncia il risultato.

A tal fine egli ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, facendone redigere processo verbale.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 9

Sede riunioni

Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

Può la Giunta, sentito il Presidente del Consiglio, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo

Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e partecipazione al Prefetto.

Art. 10

Sessioni (Art. 7 Statuto)

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

Art. 11

Convocazione (Art. 7 Statuto)

La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o su richiesta di 1/5 dei consiglieri (Art. 39, comma 2°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inserite all'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni

ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art.12

Convocazione prima seduta del consiglio a seguito di votazioni
(Art.40 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e art. 7, comma 10 vigente Statuto)

La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

Art.13

Adempimenti della prima seduta a seguito di votazioni
(Art. 41 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura ivi indicata.

Il Consiglio comunale, nella prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n.223.

Art.14

Seduta prima convocazione

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art.15

Seduta seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè

proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 11.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 11.

Art. 16 **Ordine del giorno**

L'ordine del giorno è redatto dal Presidente.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente, al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati.

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 **Sedute- Adempimenti preliminari**

Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

I verbali vengono approvati per alzata di mano.

Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche per fatti personali.

Art.18

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art.19

Ordine durante le sedute

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art.20

Sanzioni disciplinari

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente;

Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art.21

Tumulto in aula

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art.22

Comportamento del pubblico

Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art.23

Prenotazione per la discussione

I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno e/o durante la stessa.

I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art.24

Svolgimento interventi

Il presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art.25

Durata interventi

Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

La durata di ciascun intervento in Consiglio non può eccedere:

- a) i 20 (venti) minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.42, secondo comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;
- b) i 15 (quindici) minuti per altri atti;
- c) i 10 (dieci) minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a);
- d) i 5 (cinque) minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

La richiesta di inserimento a verbale di un proprio intervento da parte del consigliere comunale dovrà essere effettuata prima dell'inizio dello stesso e può avvenire nei seguenti modi:

dettatura o lettura di un intervento.

La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art.26

Questioni pregiudiziali e sospensive

Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art.27

Fatto personale

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art.28

Udienze conoscitive

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, il difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Art.29
Dichiarazione di voto

A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art.30
Verifica numero legale

In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art.31
Votazione

I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art.32
Irregolarità nella votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art.33
Verbalizzazione riunioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art.15 e sono firmati dal Sindaco - Presidente e dal segretario.

Art.34 **Diritti dei consiglieri**

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art.35 **Revoca e modifica deliberazioni**

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art.36 **Segretario - Incompatibilità**

Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO V **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

Art.37 **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità dettate dall'art.39, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Hanno, inoltre, diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, anche mediante estrazione di copie, in tempi utili per l'espletamento del mandato.

Inoltre, essi hanno diritto di ottenere dal Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo, di cui all'art.12, comma 3, del vigente Statuto.

Art.38 Interrogazioni

Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio o sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

Esse sono presentate per iscritte al Sindaco da uno o più consiglieri.

Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.

Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art.39 Risposta alle interrogazioni

Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore da esso delegato (art.43, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente di decadenza dell'interrogazione.

Art.40 Interpellanze

L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art.41 **Svolgimento delle interpellanze**

Il Consigliere , che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore da esso delegato (art.43 , comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267), l'interpellante ha diritto di esporre, insede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione , da parte del Presidente di decadenza dell'interpellanza.

Art.42 **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art.43 **Mozioni**

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art.44 **Svolgimento delle mozioni**

Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

Nella discussione possono intervenire , per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art.45

Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art.46

Ordini del giorno riguardanti mozioni

Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art.47

Votazione delle mozioni

Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

Art.48

Mozione di sfiducia (Art.22 Statuto)

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati a viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e della nomina del Commissario.

Art.49

Decadenza dalla carica di consigliere comunale (Art.10, comma 3, Statuto)

Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I consiglieri che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.50

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art.51

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla elezione del Consiglio e della Giunta, costituisce le Commissioni Consiliari Permanenti, composte da Consiglieri Comunali per le seguenti materie:

- 1) Revisione Statuto e Regolamenti di competenza del consiglio;**
- 2) Bilancio e Tributi e Politiche occupazionali;**
- 3) Ambiente e Tutela dei beni storici e culturali.**

Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni referenti , consultive , propositive e di studio , ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.

Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

Ogni Commissione è composta da n.3 Consiglieri Comunali con criterio proporzionale, di cui n.2 appartenenti alla maggioranza e n.1 appartenente alla minoranza. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, mentre quella del consigliere appartenente alla minoranza è fatta dalla minoranza. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Costituisce causa di decadenza da membro della Commissione l'assenza ingiustificata da tre sedute consecutive.

Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame ed hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento della propria attività, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei loro dipendenti, del Difensore Civico, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi e del Revisore dei Conti.

Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 52

Convocazione Commissione

Il Sindaco convoca la prima seduta della Commissione e ne formula l'o.d.g.. Nel corso della prima seduta la Commissione provvede alla nomina del Presidente.

Le successive riunioni della Commissione vengono convocate dal Presidente.

L'adunanza è presieduta dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art.53

Partecipazione

(così modificato nel corso della seduta consiliare del 5.7.2001)

Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea non possono essere eletti nelle commissioni..

Gli Assessori non possono essere eletti solo se competenti nel ramo oggetto della Commissione.

Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori al ramo, tuttavia , hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni, senza diritto al voto.

Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art.54

Segreteria – Verbalizzazione

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione.

Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.55

Assegnazione affari

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione – parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art.56

Indagini conoscitive

Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art.57 **Sedute delle commissioni**

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.

La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Art.58 **Commissioni consiliari speciali**

Oltre alle Commissioni di cui all'art.51, il Consiglio comunale, con apposita delibera che ne stabilisce la regolamentazione e la durata, può costituire Commissioni Consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi.

La delibera di cui al precedente comma può prevedere che le Commissioni speciali si avvalgano di contributi di esperti, di nomina consiliare, che non siano Consiglieri Comunali.

In tali Commissioni dovrà essere assicurata la rappresentanza di tutte le minoranze, nonché, per quanto possibile, la proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.

Resta ferma la costituzione di Commissioni previste ex lege.

Art.59 **Decadenza delle commissioni consiliari**

Le Commissioni Consiliari permanenti e speciali decadono con il decadere del Consiglio Comunale.

Art.60 **Conferenza dei Capi gruppo**

La Conferenza dei capi gruppo è costituita dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco e dai capi dei singoli gruppi.

La Conferenza dei Capi gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile e in presenza di argomenti di rilevante importanza, anche su richiesta del Sindaco, su determinazione della Giunta, oppure a richiesta di uno o più Capi gruppo.

La Conferenza dei Capi Gruppo ha funzione consultiva e propositiva in ordine alla programmazione delle sedute del Consiglio Comunale e degli argomenti all'ordine del giorno.

Si pronuncia, inoltre, su:

A – questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;

B - le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Comunale e le istanze che i Capi Gruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.

Possono partecipare alla Conferenza dei Capi Gruppo , su designazione ed in sostituzione dei rispettivi Capi Gruppo, altri consiglieri e, su invito del Presidente del Consiglio, i componenti della Giunta, i Presidenti delle Commissioni Consiliari ed il Segretario Comunale.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Capi Gruppo almeno due giorni prima dell'adunanza.

Un impiegato del Comune funge da segretario verbalizzante.

Art.61

Entrata in vigore

Il presente regolamento , approvato formalmente con atto di C.C. , entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.